

Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 7

Prestazioni peritali

Per gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 5, l' Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a commissionare a soggetti pubblici o privati consulenze e perizie di carattere tecnico.

Qualora nell' opera peritale prevalgano prestazioni che richiedano un' organizzazione di mezzi e strumenti, per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 5.